

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **534**

OGGETTO: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

CONSIDERATO che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nominato con Decreto dell'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 32752 del 8/11/2021, ha richiesto che

venga predisposto e adottato un Regolamento di funzionamento in modalità telematica dell'Organo;

VISTO che l'art. 73 *“Semplificazioni in materia di organi collegiali”*, comma 1 del Decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ha previsto *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati (omissis)”*.

VISTO che il sopra richiamato art. 73 al comma 2 ha previsto che *“Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”*;

VISTO che l'art. 16 *“Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19 nonché proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021”*, comma 1 del Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 ha previsto che *“I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 (omissis)”*;

CONSIDERATO che, quindi, dal 1° di aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza connessa all'emergenza epidemiologica e, dunque, la norma soprarichiamata non trova più applicazione, non essendo stata prevista una ulteriore proroga della sua efficacia;

VISTO il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno n. 33 del 19/04/2022, avente ad oggetto *“Svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza - Art. 73, comma 1, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”*, rilasciato al fine di dare riscontro alle richieste di “quesiti” pervenute al Ministero dell'Interno da alcuni enti locali con riguardo alla possibilità - in base all'attuale normativa - di continuare ad avvalersi delle modalità di riunioni in videoconferenza per gli organi collegiali;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno per rilasciare il succitato parere, a sua volta, ha richiesto parere all'Avvocatura Generale dello Stato *“per verificare se gli enti locali, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, possano prevedere lo svolgimento di sedute degli organi collegiali in modalità da remoto, assicurando*

sempre il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità delle sedute e identificazione certa dei partecipanti, previsti dall'ordinamento vigente";

TENUTO CONTO che l'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere reso, ha evidenziato come l'inciso contenuto nel citato art. 73, comma 1 "*che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza*" convinca sulla possibilità di adozione di un regolamento in tal senso, contemplando, in tal modo, la possibilità di "*svolgimento di sedute degli organi collegiali in modalità da remoto*";

VISTO, d'altra parte, che la stessa Avvocatura Generale ha sottolineato che "*il D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), all'art. 12. - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, prevede che: "1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) . 2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida (omissis)*";

VISTO, infine, che l'Avvocatura Generale conclude il parere ritenendo che "*gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art.73 del D.L. n. 18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale.*"

VISTI i principi a fondamento del parere rilasciato dall'Avvocatura generale di Stato, benché rivolto agli Enti locali, è riconducibile anche all'Autorità di Sistema Portuale, in quanto:

- Art. 73, comma 2 del D. L. n. 18/2020, come sopra richiamato prevede che "*i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni*"

(entro il 31/03/2022); pertanto assimilabile alla linea interpretativa seguita dall'Avvocatura Generale di Stato;

- AdSP, ai sensi dell'articolo 6, Legge n. 84/1994 e s.m.i., *“è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.”*;
- Ai sensi dell'articolo 11 *“Collegio dei Revisori dei Conti”*, comma 5 della Legge n.84/1994 e s.m.i. è già contemplata la partecipazione *“a distanza”* considerando *“presenti anche i componenti che assistono a distanza, purché con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale degli argomenti. (omissis)”*.

RITENUTO, pertanto, necessario disciplinare il funzionamento in modalità telematica del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente mediante la redazione di uno specifico Regolamento;

VISTO il testo del Regolamento di funzionamento in modalità telematica del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'All.to A e tenuto conto della condivisione dello stesso da parte del Collegio stesso nel corso della riunione del 30/03/2023;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento e del Direttore che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa:

- di approvare e adottare il REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI di cui al testo allegato (All. A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del Regolamento di funzionamento in modalità telematica del Collegio dei Revisori dei Conti nelle corrispondenti sezioni di Amministrazione Trasparente del sito dell'AdSP;
- di disporre l'entrata in vigore del Regolamento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Genova, li **26/05/2023**

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN MODALITA' TELEMATICA

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica, anche mista, del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono sedute:
 - a) "in modalità telematica mista" le riunioni del Collegio per cui è prevista la possibilità che uno o più componenti partecipino alla seduta da remoto, ossia da luoghi diversi, anche tra loro, dalla sede dell'Autorità o da altra sede indicata dal Presidente in convocazione;
 - b) "in modalità telematica" quando la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti siano collegati da luoghi diversi mediante l'uso di piattaforme digitali per videoconferenze;
2. Per modalità telematica si intende una modalità di comunicazione che fa uso di reti informatiche, formate da una pluralità di dispositivi tra loro interconnessi mediante cavi telefonici o in fibra ottica.

Articolo 3 Requisiti per la partecipazione alle riunioni telematiche

1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - La verifica dell'identità dei soggetti che partecipano alla seduta;
 - La partecipazione ininterrotta alla discussione;
 - la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i partecipanti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità di dibattito;
 - la garanzia della segretezza delle sedute. Il collegamento da remoto non può avvenire da luogo pubblico o aperto al pubblico. I componenti dell'Organo sono responsabili di eventuali violazioni delle norme sulla privacy o del segreto d'ufficio di cui all'articolo 326 del codice penale;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni, attraverso, tra l'altro, l'utilizzo di device adeguati e aggiornati con software atti a garantire il corretto svolgimento della seduta e a non consentire a terzi l'accesso alla documentazione condivisa;
 - La visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti;
2. Al fine di consentire la presa visione degli atti della riunione è possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della posta elettronica istituzionale, di piattaforme telematiche che sono già in uso all'Autorità e, eventualmente, di sistemi informatici di condivisione di file (ad. One drive).

Articolo 5 Convocazione della seduta in modalità telematica

1. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché della data, compete al Presidente del Collegio e deve contenere l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica. In caso di seduta in modalità telematica mista, la convocazione deve prevedere anche l'indicazione del luogo della riunione;
2. La convocazione è notificata almeno sette giorni prima della seduta con posta elettronica certificata. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso inferiore, ma con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata;
3. La comunicazione del link per il collegamento alla seduta potrà avvenire anche successivamente e con altri canali comunicativi diversi dalla convocazione;
4. È possibile inserire un punto ad integrazione dell'ordine del giorno, all'inizio della riunione purché la decisione sia presa all'unanimità e con la presenza di tutti i componenti dell'organo.
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesta per l'adunanza ordinaria.

Articolo 6 Verbale di seduta

1. Il verbale della riunione collegiale dà atto della circostanza che la seduta è svolta in modalità telematica, o in forma telematica mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza o che sono assenti;
2. Il verbale contiene inoltre:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - c) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti;
 - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e) l'indicazione dei soggetti intervenuti alla seduta in quanto invitati dal Collegio al fine di assumere informazioni utili alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta, le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza, nonché le eventuali osservazioni e/o gli interventi sul singolo punto all'o.d.g.;
 - g) Il verbale della riunione telematica, firmato digitalmente dal Collegio e protocollato, è trasmesso, tramite posta elettronica certificata, ai Ministeri vigilanti. Il verbale è altresì trasmesso al Presidente e al Segretario dell'Autorità.

Articolo 7 Problemi tecnici di connessione

1. Nel caso in cui all'inizio della riunione o nel corso dello svolgimento si verificano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento di alcuni componenti,

la riunione è comunque portata a termine se il numero legale è garantito; in caso contrario, l'adunanza viene rimandata.

Articolo 8 Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili;
2. Il presente Regolamento è approvato con decreto del Presidente ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Autorità.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento